

Delibera n. 1 del 13/03/2019
Procedimento T.F. n. 001/2019

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI
IN FUNZIONE DI COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI**

composto dagli Avv:
Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Valerio CIONI – Componente
Filippo CECE – Componente Supplente

riunitosi il giorno 13 marzo 2019 presso gli uffici federali per l'esame della segnalazione prot. n° 221/19 del 25 febbraio 2019, proveniente dal Segretario Generale su istanza dell'atleta **Pamela Lapolla** ed inerente la legittima (o meno) costituzione del vincolo sportivo in favore della **A.S.D. Polisportiva Estrelas Molfetta** per la stagione agonistica 2017-2018, nell'ambito del procedimento rubricato al n° 003/2019,

PREMESSO CHE

questo Tribunale Federale:

- ha implicitamente ribadito la propria competenza a decidere in merito alla corretta instaurazione del vincolo, vista la perdurante mancata istituzione della Commissione Tesseramento Atleti;
- ha esaminato i documenti inviatigli dal Segretario Generale e quelli trasmessi in segreteria dai soggetti interessati all'esito del presente procedimento;
- ha escusso per via telematica l'atleta Pamela Lapolla, la quale, assistita anche da un difensore, ha disconosciuto la firma da lei apparentemente apposta in calce al modulo di tesseramento relativo alla stagione agonistica 2017/2018,

CIO' PREMESSO

con ordinanza del 12 marzo 2019, ha chiesto alla A.S.D. Polisportiva Estrelas Molfetta di manifestare la propria disponibilità a fornirgli i documenti sottoscritti in originale dall'atleta, relativi al suo tesseramento per le stagioni agonistiche 2016/2017 e 2017/2018,

CONSIDERATO CHE:

- in data 13 marzo 2019 alle ore 9:42 perveniva presso la Segreteria di questo Tribunale la comunicazione inviata dalla Polisportiva Estrelas Molfetta, con la quale la Presidente, sig.^{ra} Diana Maurantonio, dichiarava che l'atleta Pamela Lapolla, per quanto concerne la stagione agonistica 2016/2017, sottoscrisse il modulo di tesseramento durante un Raduno tenutosi a Recoaro *«in quanto in quei giorni era giunta notizia che la Società Matera con cui era tesserata l'atleta non avrebbe continuato l'attività. Questo avrebbe comportato non essere tesserata in FISR e quindi senza i requisiti per far parte di una Nazionale che in quel momento era in partenza per i Mondiali in Cina»*;
- dalla stessa comunicazione emergeva, invece, che, per la stagione agonistica 2017/2018, l'atleta *«non avendo una società di appartenenza e dovendo partecipare con la Nazionale ai Roller Game di Nanchino, ha nuovamente richiesto di essere tesserata con il Molfetta, alla quale poi ha chiesto e ottenuto senza problemi di andare a giocare in Spagna»*;
- la ASD, sul presupposto che la relativa documentazione si troverebbe, al momento, fuori della propria disponibilità, ne differiva la produzione a data da destinarsi,

RITENUTO CHE:

- per quanto è dato rilevare dalla predetta comunicazione, l'atleta - in conformità con quanto da lei stessa dichiarato in udienza - avrebbe, dunque, effettivamente sottoscritto di suo pugno il modulo di tesseramento per l'anno 2016/2017 mentre, per l'anno successivo, si sarebbe limitata a richiedere di essere tesserata dall'A.S.D. Polisportiva Estrelas Molfetta;
- la società non ha affermato, dunque, né ha fornito prova della effettiva sottoscrizione, da parte dell'atleta, della modulistica relativa alla instaurazione del vincolo sportivo per l'anno 2017/2018;

- o le disposizioni di cui agli artt. 5.2 e 5.4 delle Norme per il Tesseramento Hockey Pista 2017/2018 prevedono, tuttavia, che i moduli a tal uopo predisposti debbano essere necessariamente sottoscritti - materialmente e in originale - dagli atleti, anche al fine di consentire alla società, in caso di contestazione, di dimostrare il consenso effettivamente prestato dell'atleta per l'instaurazione del vincolo sportivo;
- o la società non ha, in ogni caso, fornito prova della richiesta asseritamente formulata dall'atleta;
- o non sia pertanto possibile, allo stato, ritenere correttamente espletata la procedura volta al tesseramento, per la stagione 2017/2018, dell'atleta Pamela Lapolla presso l'ASD Polisportiva Estrelas Molfetta,

CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

il Tribunale Federale, fatta salva ogni eventuale diversa valutazione formulabile sul punto - previa instaurazione di un autonomo e distinto ricorso - ove la documentazione originale relativa al tesseramento dell'atleta venga successivamente reperita e ne contenga la firma in originale,

DICHIARA RISOLTO

con efficacia *ex tunc*, il vincolo sportivo instaurato fra l'atleta Pamela Lapolla e l'ASD Polisportiva Estrelas Molfetta a far data dalla stagione agonistica 2017/2018, con ogni ulteriore relativa conseguenza prevista dai Regolamenti Federali in merito alle indennità eventualmente dovute,

DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE

sulla richiesta, incidentalmente avanzata nelle memorie prodotte in atti, dall'ASD Polisportiva Estrelas di Molfetta affinché, in caso di risoluzione consensuale del vincolo nei confronti dell'atleta, le venisse quantomeno corrisposta l'indennità di preparazione il Tribunale Federale, posto, da un lato, che l'oggetto della segnalazione pervenuta dal Segretario Generale in data 25 febbraio 2019 riguarda unicamente la legittima instaurazione del vincolo sportivo per la stagione 2017-2018 e d'altro lato, che la relativa pretesa creditoria può essere eventualmente perseguita nelle sedi competenti e con le relative procedure.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 13 marzo 2019.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO-Presidente

F.to Avv. Valerio CIONI - Componente

F.to Avv. Filippo CECE - Componente Supplente